

Assicurazione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie per il professionista



Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo – Aggiornamento 08/2021

Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto: "ARAG Tutela Legale Professionista v.1"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è? Questo prodotto assicura nei casi sotto indicati la Tutela Legale, ossia gli oneri legali, peritali, di giustizia e processuali, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. Assicura anche le Perdite Pecuniarie per il rischio relativo alla decurtazione punti della patente di guida. Il prodotto non copre multe, ammende, sanzioni pecuniarie.



Che cosa è assicurato?

LINEA CLASSIC:

- ✓ Difesa penale per delitti colposi
- ✓ Difesa penale per delitti dolosi
- ✓ Impugnazione di sanzioni amministrative
- ✓ Chiamata in causa Compagnia RC/fornitori
- ✓ Impugnazione di provvedimenti disciplinari
- ✓ Difesa avanti la Corte dei Conti

LINEA TOP (in aggiunta a Linea Classic):

- ✓ Richiesta di risarcimento danni
- ✓ Vertenze contrattuali con fornitori
- ✓ Vertenze contrattuali con fornitori per la ristrutturazione edilizia
- ✓ Vertenze di lavoro con dipendenti
- ✓ Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali
- ✓ Impugnazione delle delibere assembleari condominiali

La polizza ha i seguenti massimali per sinistro:
€ 20.000, € 30.000, € 40.000, € 50.000, 75.000.

Le vertenze contrattuali con i fornitori, anche per la ristrutturazione edilizia e le vertenze individuali di lavoro hanno un massimale annuo di € 80.000, € 90.000, € 100.000, € 120.000, € 150.000 a seconda del massimale per sinistro scelto.

- Retroattività (opzionale)
- Manager (opzionale)
- Resistenza alla richiesta per danni contrattuali ed extra contrattuali (opzionale)
- Tutela penale circolazione (opzionale)
- Muoversi in libertà Platino (opzionale)
- Area Sanitaria: vertenze come lavoratore dipendente o collaboratore (opzionale)
- Appalto e subappalto (opzionale)
- Vertenze con i locatari (opzionale)
- Vertenze con i clienti (opzionale)



Che cosa non è assicurato?

- * diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust
- * compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente
- * fatti dolosi delle persone assicurate
- * fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie
- * prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività o professione;
- * attività di direttore sanitario
- * vertenze non direttamente connesse alla professione assicurata
- * vertenze con ARAG.



Ci sono limiti alla copertura?

! Opzione Light. ciascuna delle seguenti garanzie: Difesa penale colposa e dolosa, Impugnazione di sanzioni amministrative, Difesa avanti la Corte dei Conti e Impugnazione di provvedimenti disciplinari, opera per 1 sinistro avvenuto in ogni anno assicurativo; ognuna delle altre garanzie opera per la fase stragiudiziale di 2 sinistri avvenuti in ciascun anno assicurativo di cui solo 1 è assicurato anche per in fase giudiziale se il valore in lite è superiore ad € 5.000.

! Opzione Decidi Tu! I compensi dell'avvocato per la fase giudiziale sono pagati-applicando lo scoperto del 20% con un minimo di € 1.000 ed un massimo di € 2.500; senza applicare lo scoperto se l'assicurato nomina l'avvocato proposto da ARAG, in questo caso il massimale di tutela legale per sinistro è aumentato del 50% fermo il massimale per anno assicurativo se esistente.



Dove vale la copertura?

Garanzie		Territori dove operano le garanzie
Linea CLASSIC e TOP	<ul style="list-style-type: none"> Difesa penale per delitti colposi, delitti dolosi e contravvenzioni Impugnazione di sanzioni amministrative Impugnazione di provvedimenti disciplinari Difesa avanti la Corte dei Conti 	Europa e Stati del bacino del Mediterraneo Repubblica Italiana Città del Vaticano Repubblica di San Marino
	<ul style="list-style-type: none"> Chiamata in causa della compagnia di RC o dei fornitori 	Unione Europea Città del Vaticano Repubblica di San Marino Principato di Monaco Svizzera, Liechtenstein e Regno Unito
Linea TOP	<ul style="list-style-type: none"> Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi 	Europa e Stati del bacino del Mediterraneo
	<ul style="list-style-type: none"> Impugnazione di delibere assembleari condominiali 	Repubblica Italiana Città del Vaticano Repubblica di San Marino
	<ul style="list-style-type: none"> Vertenze con i fornitori anche in relazione alla ristrutturazione edilizia Vertenze individuali di lavoro con dipendenti Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali 	Unione Europea Città del Vaticano Repubblica di San Marino Principato di Monaco Svizzera, Liechtenstein e Regno Unito
La garanzia Vertenze contrattuali con i fornitori relativa all'utilizzo del web e social e media network opera in tutto il mondo se l'Ufficio Giudiziario competente si trova in uno dei paesi dell'Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera, Liechtenstein e Regno Unito.		
Garanzie facoltative	<ul style="list-style-type: none"> Resistenza alla richiesta per danni contrattuali Area Sanitaria: vertenze come lavoratore dipendente o collaboratore Appalto e subappalto: Ricorso o difesa davanti al TAR Vertenze con i locatari Vertenze con i clienti 	Repubblica Italiana Città del Vaticano Repubblica di San Marino
	<ul style="list-style-type: none"> Manager Resistenza alla richiesta per danni extracontrattuali Area sanitaria: vertenze come lavoratore dipendente o collaboratore, richiesta danni per fatto illecito di terzi 	Europa e Stati del Bacino del Mediterraneo
	<ul style="list-style-type: none"> Tutela penale circolazione Muoversi in libertà Platino: garanzie di Tutela Legale 	Mondo
	<ul style="list-style-type: none"> Muoversi in libertà platino: rimborso autoscuola e zero punti 	Repubblica Italiana
	<ul style="list-style-type: none"> Vertenze con i clienti con estensione all'Unione Europea, Svizzera e Regno Unito Appalto e subappalto: Vertenze contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto 	Unione Europea, Svizzera, Regno Unito, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza e al rinnovo della stessa. Il premio è annuale e può essere pagato in un'unica soluzione o con frazionamento rateale. Puoi chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del premio di 4%, con un importo minimo di € 5,00 comunque acquisito. Il pagamento può essere effettuato con i mezzi consentiti dalla normativa vigente



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se il premio è stato pagato; se il premio non è stato pagato la copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno del pagamento. Resta ferma in ogni caso la data prevista di scadenza della polizza.

Le garanzie relative alle vertenze contrattuali operano trascorsi 3 mesi di carenza. Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 anno.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto può essere disdetto con lettera raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza prevista in polizza.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dopo la comunicazione della sua archiviazione, il contraente e ARAG possono recedere con lettera raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effetto del recesso.



Assicurazione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie per il professionista

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto: "ARAG Tutela Legale Professionista v.1"

Ultimo DIP aggiuntivo Danni pubblicato e disponibile Ed. 08/2021

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

INFORMAZIONI INERENTI ARAG SE

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, branch italiana di ARAG SE - Societas Europaea con sede legale in ARAG Platz, 1, 40472 Düsseldorf (Germania), Società facente parte del Gruppo ARAG. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: Verona, Viale del Commercio, 59, 37135. Tel.: 045 8290411 - Fax: 045 8290449.

Sito internet: www.arag.it - E-mail: arag@arag.it - PEC: arag@pec.arag.it

Iscritta in data 20/08/2012 all'Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento). Soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

INFORMAZIONI INERENTI ALL'ULTIMO BILANCIO DI ARAG SE APPROVATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2020.

Ammontare complessivo del patrimonio netto: € 517 milioni. Tale importo è calcolato applicando i principi contabili tedeschi (HGB) e la normativa vigente in Germania.

- Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale: € 100 milioni;
- Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali: € 353 milioni.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile al sito internet <https://www.arag.de/service/infos-und-news/blaetterkataloge/?catalog=arag-se-en-sfcr-2020>.

Importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): € 488 milioni;

Importo del requisito patrimoniale minimo (MCR): € 185 milioni;

Importo dei fondi propri ammissibili a copertura: € 1.583 milioni;

Indice di solvibilità (solvency ratio) al 31 dicembre 2020: 324,30 %. Tale indice, determinato sulla base della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), è dato dal rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili e l'ammontare del Solvency Capital Requirement (SCR), che rappresenta il capitale che deve essere detenuto dall'impresa per assorbire significative perdite inattese e fornire una ragionevole sicurezza agli assicurati.

I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la Compagnia è stata autorizzata dall'Autorità di Vigilanza Assicurativa tedesca (BaFin).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali concordati con il contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO (Descrizione sintetica dell'opzione e modalità di esercizio)

Opzione Decidi Tu!	Opzione applicabile a tutte le linee di prodotto e prevede una riduzione del 20% sul premio lordo di polizza comprensivo delle garanzie facoltative. I compensi del legale per la fase giudiziale sono pagati da ARAG applicando lo scoperto del 20% con un minimo di € 1.000 ed un massimo di € 2.500; senza applicare lo scoperto, se l'assicurato nomina l'avvocato proposto da ARAG; in questo caso il massimale per sinistro è aumentato del 50%, fermo il massimale per anno assicurativo se esistente. L'opzione Decidi tu! non opera per l'Azione di sfratto della garanzia facoltativa Vertenze con i locatari.
---------------------------	---

Opzione Light	<p>L'Opzione è applicabile a tutte le linee di prodotto e prevede una riduzione del 20% sul premio lordo di polizza escluse le garanzie facoltative.</p> <p>Ciascuna delle seguenti garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Difesa penale colposa e dolosa, • Impugnazione di sanzioni amministrative, • Difesa davanti la Corte dei Conti • Impugnazione provvedimenti disciplinari <p>opera per un solo sinistro avvenuto in ogni anno assicurativo.</p> <p>Ognuna delle altre garanzie previste dalla polizza opera per la fase stragiudiziale di due sinistri avvenuti in ogni anno assicurativo; solo uno di questi è assicurato anche per la fase giudiziale se il valore in lite è superiore a € 5.000.</p> <p>L'Opzione Light non opera per le garanzie facoltative.</p>
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO (Descrizione sintetica dell'opzione e modalità di esercizio)	
Retroattività	Opera per la difesa penale e per la difesa avanti la Corte dei Conti, per fatti avvenuti anteriormente alla data di effetto del contratto secondo il numero di anni indicato sulla scheda di polizza.
Manager	Opera per Difesa penale, la Resistenza alla richiesta per danni extracontrattuali avanzata da terzi, la Richiesta di risarcimento danni e la Chiamata in causa della compagnia di responsabilità civile, a favore degli amministratori, sindaci, revisori e membri dell'organismo di vigilanza indicati sulla scheda di polizza.
Resistenza alla richiesta per danni contrattuali e extra contrattuali	Opera per resistere alle richieste di risarcimento avanzate da fornitori e da terzi secondo il numero di sinistri annui indicato sulla scheda di polizza.
Tutela penale circolazione	Opera per la difesa penale in seguito ad incidenti stradali
Muoversi in libertà platino	Opera per la difesa penale, la richiesta di risarcimento e i ricorsi relativi alla circolazione stradale. Opera anche per il rimborso autoscuola e zero punti.
Area sanitaria: vertenze come lavoratore dipendente o collaboratore	Opera per le vertenze dell'assicurato nei confronti del proprio datore di lavoro o dell'ente con cui collabora.
Appalto e subappalto	Opera per vertenze contrattuali in tema di appalto e subappalto e per 1 ricorso o difesa davanti al TAR in caso di esclusione da gare pubbliche di appalto o di mancata aggiudicazione delle stesse, da parte del contraente o di un terzo
Vertenze con i locatari	Opera per la Richiesta di risarcimento danni, la Difesa penale, le Azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino locatario moroso e per il Recupero stragiudiziale dei canoni di locazione arretrati non pagati.
Vertenze con i clienti	Opera per le combinazioni acquistate e relative a: numero di sinistri avvenuti in ciascun anno assicurativo, fase stragiudiziale o anche giudiziale, recupero crediti compreso o escluso, estensione all'Unione Europea, Regno Unito e Svizzera.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP le prestazioni non operano per sinistri conseguenti o relativi:

- al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
- alla materia fiscale o amministrativa;
- a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente; questa esclusione non opera per la difesa penale o l'impugnazione di sanzioni amministrative derivanti dalla violazione della normativa in materia di Tutela dell'ambiente;
- alla compravendita o alla permuta di immobili;
- ad interventi costruzione ex novo degli edifici compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
- affitto d'azienda, contratti di leasing immobiliare;
- alla fabbricazione o alla commercializzazione di esplosivi o alla fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare;
- attività inerenti o connesse al trattamento o smaltimento rifiuti svolte dal contraente;
- all'impugnazione di sanzioni amministrative per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi;
- a vertenze tra condomini e quelle relative alle spese condominiali;
- contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
- a rapporti di libera collaborazione tra intermediari assicurativi o a rapporti con i collaboratori iscritti alla sezione E del RUI;
- alla circolazione di veicoli, alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato;
- all'attività svolta dal contraente di trasporto con imbarcazioni, aeromobili, veicoli che viaggiano su tracciato veicolato;
- all'adesione ad azioni di classe (class action);
- alla difesa penale per abuso di minori;
- a vertenze con la banca che intermedia il presente contratto.

In caso di acquisto delle Garanzie facoltative Tutela penale circolazione o Muoversi in libertà Platino, le prestazioni non operano inoltre per sinistri conseguenti o relativi:

- a veicoli non omologati o utilizzati in difformità da immatricolazione o dalla carta di circolazione;
- a veicoli non coperti da assicurazione obbligatoria RCA;
- a casi in cui il conducente non è abilitato alla guida o ha i documenti di guida scaduti e non rinnovati entro 90 giorni dal sinistro;
- a casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- a casi di condanna con decisione passata in giudicato per omissione di fermata e assistenza o casi di violazione della normativa in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità salvo che il ricorso abbia esito positivo definitivo;
- a partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo si tratti di gare ACI di pura regolarità.

In caso di acquisto della garanzia facoltativa Controversie con i locatari, le garanzie non operano inoltre per sinistri conseguenti o relativi:

- all'intimazione di licenza per finita locazione;
- al caso di vertenze tra comproprietari.



Ci sono limiti alla copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP, sono previsti i seguenti limiti di copertura.

Linea Classic

Per la difesa penale dolosa e la difesa davanti la Corte dei Conti, ARAG può anticipare le spese garantite fino ad un massimo di € 5.000, € 10.000 o € 15.000 in attesa della definizione del giudizio.

Per la garanzia di Impugnazione di sanzioni amministrative, le sanzioni pecuniarie devono essere pari o superiori a € 250; per le sanzioni amministrative inflitte da Ivass, Consob e Banca d'Italia la garanzia opera con il limite di € 5.000.

Linea Top

La garanzia Vertenze contrattuali con fornitori opera se il valore in lite è superiore a € 200.

Garanzie facoltative

Tutela penale circolazione e Muoversi in libertà Platino (garanzie di tutela legale), al di fuori dell'Europa e dei Paesi del Bacino del Mediterraneo operano con il limite per sinistro e per anno assicurativo di € 20.000.

Rimborso autoscuola e zero punti della garanzia facoltativa Muoversi in libertà Platino operano con il limite di € 1.000 per la patente di guida e di € 5.000 per la CQC.

Vertenze con i locatari:

- l'azione di sfratto opera per i sinistri avvenuti dopo 120 giorni di carenza e con il limite di € 2.000 per sinistro
- il recupero stragiudiziale dei canoni di locazione opera con il limite di 2 sinistri accaduti in ciascun anno assicurativo per ogni immobile assicurato.


Ricorso al TAR: opera per 1 solo caso annuo e con un massimale di € 5.000;

Vertenze contrattuali con i clienti opera:

- con il limite del numero di sinistri indicato nella scheda di polizza
- per la fase giudiziale se il valore è superiore a € 500

Il recupero crediti opera per le prestazioni di servizi e forniture di beni effettuate dal contraente dopo 3 mesi dalla data in cui il contratto è efficace.

Resistenza alla richiesta per danni contrattuali ed extracontrattuali: opera per le combinazioni di copertura acquistate relative al numero di sinistri avvenuti in ciascun anno assicurativo

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro	Denuncia di sinistro: L'assicurato deve tempestivamente denunciare ad ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui ne abbia conoscenza, nel rispetto del termine di prescrizione previsto dalla legge. Al fine di presentare una denuncia completa e ottenere una risposta tempestiva, l'assicurato può denunciare i nuovi sinistri: <ul style="list-style-type: none">• on line tramite l'area internet riservata al contraente (c.d. home insurance) sul sito www.arag.it alla sezione "Clienti" seguendo le istruzioni ivi riportate;• via e-mail alla casella denunce@arag.it utilizzando il modulo presente sul sito www.arag.it alla sezione "contattaci"/"In caso di sinistro". L'assicurato potrà denunciare i sinistri anche per posta ordinaria ad ARAG SE, Viale del Commercio 59 - 37135 Verona (VR). Per lo scambio di corrispondenza su sinistri già denunciati è consigliato invece utilizzare gli indirizzi e i contatti che saranno indicati nelle comunicazioni inviate da ARAG; fermo restando che saranno sempre validi sia l'indirizzo mail sinistri@arag.it sia la posta ordinaria all'indirizzo ARAG SE Viale del Commercio 59 - 37135 Verona (VR). La denuncia del sinistro deve pervenire ad ARAG nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto.
	Assistenza diretta/in convenzione: alcune prestazioni possono essere fornite direttamente all'assicurato da ARAG o da periti e legali che collaborano con la compagnia.
	Gestione da parte di altre imprese: non ci sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.
	Prescrizione: Il diritto alla denuncia del sinistro si prescrive in 2 anni dal giorno in cui l'assicurato ne ha conoscenza. L'assicurato dopo la denuncia del sinistro deve informare ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso, anche se rimaste immutate per non far decorrere, dalla data dell'ultima comunicazione ad ARAG, la prescrizione prevista dalla legge.
	Dichiarazioni inesatte o reticenti
Obblighi dell'impresa	ARAG paga le spese garantite entro 30 giorni da quando è stato definito l'importo dovuto.



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP il premio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deve essere pagato, con i mezzi consentiti dalla normativa vigente, ad ARAG (anche per mezzo dell'area internet dedicata c.d. Home Insurance) ovvero all'intermediario incaricato - è adeguato con processo di regolazione - comprende l'aliquota di imposta in vigore, pari al 12,50% del premio annuo per la parte di circolazione, 13,50% per il Rimborso corso autoscuola e Zero punti della garanzia facoltativa Muoversi in libertà Platino e per la garanzia facoltativa Valore patente, e 21,25% per la restante parte - insieme al massimale e ai limiti, se non diversamente indicato dal contraente, sarà indicizzato sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicato dall'ISTAT. <p>Non è previsto l'utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing</p>
Rimborso	In caso di risoluzione del contratto o di recesso per sinistro ARAG rimborsa al contraente la parte di premio pagata e non goduta, senza le imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Oltre a quanto indicato nel DIP, l'azione di sfratto della garanzia facoltativa Vertenze con i locatari opera per i sinistri avvenuti dopo 120 giorni di carenza.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie di polizza.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto al ripensamento dopo la stipula.
Risoluzione	<p>Il contratto si risolve di diritto in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inabilitazione o interdizione del contraente, anche se relativa al solo esercizio della professione - sospensione, radiazione o cancellazione del contraente dall'Ordine, Consiglio, Collegio o Registro professionale di appartenenza - accertamento dell'esercizio abusivo della professione del contraente - trasferimento della residenza o sede legale del contraente in paese diverso dalla Repubblica Italiana



A chi è rivolto questo prodotto?

MERCATO DI RIFERIMENTO. Il cliente a cui è destinato il prodotto è il professionista e il medico (persona fisica o studio professionale) con sede legale nella Repubblica Italiana che vuole tutelarsi nel breve e nel lungo termine, dal rischio di dover sostenere eventuali spese legali e peritali per la gestione di vertenze, in fase stragiudiziale e giudiziale relative:

- alla professione svolta (ad esempio: la difesa penale, la richiesta di risarcimento danni, le vertenze con i fornitori e le vertenze di lavoro con i dipendenti)
- alla circolazione stradale (ad esempio: la difesa penale, la richiesta di risarcimento danni).

Per la comprensione del prodotto da parte del cliente non è necessario un livello di conoscenza specifico.

MERCATO DI RIFERIMENTO NEGATIVO. I clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi, il prodotto assicurativo non può essere distribuito sono: la persona giuridica impresa, la persona fisica, l'associazione, il condominio.

Ad integrazione di quanto sopra, si specifica che **le seguenti esclusioni di polizza:**

- attività del settore nucleare, danni nucleari o genetici causati dall'assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici
- compravendita o permuta di immobili
- fabbricazione o commercializzazione di esplosivi o fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare
- attività inerenti o connesse al trattamento o smaltimento dei rifiuti svolte dal contraente
- attività svolta dal contraente di trasporto con imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato
- attività di direttore sanitario

comportano

- per il cliente del **mercato di riferimento** la non operatività delle garanzie di polizza
- l'inserimento nel **mercato di riferimento negativo** del cliente con prevalenti esigenze assicurative in questi ambiti.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte retrocessa in media dall'impresa di assicurazione agli intermediari, è pari al 22,15 % del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla funzione incaricata di ARAG: ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Servizio Reclami, Viale del Commercio 59, 37135 – Verona VR, Fax: +39 045.8290499 - Indirizzo di posta elettronica: servizio.reclami@arag.it. ARAG è tenuta a fornire una risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti/collaboratori di cui si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, ARAG provvederà direttamente alla loro gestione, entro il termine massimo di 45 giorni, ferma restando la possibilità di sospendere tale termine per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli altri Intermediari (Banche e Broker) e loro dipendenti/collaboratori, questi potranno essere a loro indirizzati e la relativa gestione ricadrà direttamente sull'Intermediario interessato. Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati ad ARAG, la stessa provvederà a trasmetterli all'Intermediario interessato dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
<p>All'Autorità di vigilanza</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p> <p>Si ricorda inoltre che ARAG SE ha sede legale in altro Stato membro (Germania) ed opera in Italia in libertà di stabilimento. È pertanto soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) alla quale possono essere inviati eventuali reclami.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione (obbligatoria)</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>ARAG si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui ARAG stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto. Il contratto prevede che ARAG ed il Contraente, in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, possano demandare la decisione ad un Arbitro.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; - direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie per il professionista









Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario

Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto: ARAG Tutela Legale Professionista - v.1 Ed.08/2021

Contratto redatto secondo le Linee guida IVASS "Contratti Semplici e Chiari"

INDICE

GLOSSARIO		Pag. 1
	SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato?	Pag. 2
	SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato?	Pag. 7
	SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura?	Pag. 9
	SEZIONE 4 - Dove vale la copertura?	Pag. 11
	SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG?	Pag. 12
	SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare?	Pag. 14
	SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce?	Pag. 15
	SEZIONE 8 - Come posso disdire il contratto?	Pag. 16
ALLEGATO NORME DI LEGGE		Pag. 17

GLOSSARIO

ARAG: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Assicurato: soggetto a favore del quale operano le garanzie previste dalla polizza

Carenza: periodo in cui i sinistri non sono coperti e che decorre dall'efficacia della copertura assicurativa

Compensi del contraente: importo del volume d'affari indicato nella dichiarazione IVA relativa all'anno solare precedente a quello di stipula della polizza, al netto di IVA e di contributi alla cassa previdenza. Per gli intermediari di assicurazione corrisponde alla somma delle provvigioni annue e dell'eventuale importo del volume d'affari indicato dal Contraente nella dichiarazione IVA (o qualsiasi altro tipo di dichiarazione attestante i redditi dell'intermediario es. Mod. Unico) relativa all'anno solare precedente a quello di stipula della polizza al netto di IVA e di contributi alla cassa previdenza

Contraente: soggetto che stipula e sottoscrive il contratto di assicurazione

Costituzione di parte civile: azione civile di risarcimento, promossa nel processo penale, dal soggetto danneggiato da un reato

Decisione passata in giudicato: sentenza divenuta definitiva sulla quale nessun giudice può nuovamente decidere

Esecuzione forzata: l'attuazione in via coattiva del diritto del creditore nei confronti del debitore (es. pignoramento dei beni)

Fase giudiziale: fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria

Fase stragiudiziale: fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, come ad esempio la mediazione e la negoziazione assistita

Fatto illecito: azione od omissione contraria all'ordinamento giuridico, violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge

Pacchetto sicurezza: normative in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Sicurezza alimentare, Tutela dell'ambiente, Protezione dei dati personali.

Periodo di tolleranza: il numero di giorni, indicato sulla scheda di polizza, durante i quali le garanzie continuano ad operare anche se il contraente non ha pagato alla scadenza prevista la rata di premio successiva alla prima o il premio di rinnovo di una polizza con tacito rinnovo

Perito: esperto che svolge un accertamento tecnico (perizia) incaricato da una delle parti della vertenza nella fase stragiudiziale o giudiziale (CTP consulente tecnico di parte) oppure incaricato dal giudice (CTU consulente tecnico d'ufficio).

Premio: somma di denaro pagata dal contraente alla compagnia di assicurazione come corrispettivo della copertura assicurativa

Prescrizione: estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge

Reati: si distinguono in **delitti** (dolosi o colposi) per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa e in **contravvenzioni** (reati di minore gravità) per i quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o ammenda

Responsabilità contrattuale: la responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte verso l'altra parte contrattuale

Responsabilità extracontrattuale: la responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto

Sanzione amministrativa: sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica in ambito amministrativo

Scoperto: è la somma a carico dell'assicurato dedotta dall'importo che la compagnia paga per le spese di sinistri liquidati a termini di polizza

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione



Spese di soccombenza: spese che, con sentenza del giudice sono poste a carico del soccombente per rimborsare le spese sostenute dalla controparte

Spese di giustizia: le spese come definite dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche

Vertenza: conflitto di pretese tra assicurato e controparte oppure altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa

SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 – SPESE GARANTITE DAL CONTRATTO

TUTELA LEGALE

1. Quando l'assicurato è coinvolto in una vertenza ARAG, nei limiti stabiliti dalla polizza, assicura:

- i compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza
- i compensi dell'avvocato per la querela o denuncia solo **se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale**
- le spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato a conclusione di un giudizio
- le spese dell'organismo di mediazione **quando la mediazione è obbligatoria**
- le spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che per gli arbitri
- le spese di esecuzione forzata **fino a due casi**
- i compensi del perito
- le spese di giustizia
- le spese di indagine

I compensi e le spese sono garantiti, nei limiti stabiliti dalla polizza, anche:

- per l'accertamento tecnico preventivo
- o quando l'assicurato è chiamato come testimone o persona informata sui fatti **se consegue un procedimento penale a suo carico coperto dalla polizza.**

2. I compensi sono garantiti per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.

PERDITE PECUNIARIE

ARAG assicura:

- le spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti decurtati dal documento di guida
- le spese sostenute per l'esame di revisione del documento di guida a seguito dell'azzeramento dei punti

Art. 1.2 – ASSICURATI

AREA TECNICO AMMINISTRATIVA

1. Gli assicurati sono il contraente, libero professionista o studio associato, e i soggetti descritti di seguito:

- i liberi professionisti dello studio associato
- i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro
- i lavoratori stagionali, a chiamata, interinali, distaccati, i praticanti, i tirocinanti e i prestatori di lavoro accessorio

AREA SANITARIA

2. Sono assicurati, a seconda di quanto indicato sulla scheda di polizza:

- il contraente libero professionista
- il contraente lavoratore dipendente anche se Direttore di Struttura Complessa (Primario)
- gli iscritti nel Libro Unico del lavoro del contraente che non esercitano la professione medica o di ostetrica
- i lavoratori stagionali, a chiamata, interinali, distaccati e i prestatori di lavoro accessorio del contraente che non esercitano la professione medica o di ostetrica.

Le garanzie della Linea Top non operano a favore del professionista Area Sanitaria che opera in qualità di dipendente.

GARANZIE FACOLTATIVE

3. Per le seguenti garanzie facoltative gli assicurati sono solo i soggetti descritti di seguito:

- **Manager:** il contraente; gli amministratori, i sindaci, i revisori e i membri dell'organismo di vigilanza se indicati nella scheda di polizza; anche per le garanzie facoltative Retroattività e Tutela penale circolazione se acquistate
- **Muoversi in libertà Platino:** il contraente e i soggetti indicati nella scheda di polizza come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli anche non soggetti all'assicurazione obbligatoria o trasportati di un qualsiasi veicolo.
- **Ricorso al TAR, Vertenze con i clienti, Area sanitaria - vertenze come lavoratore dipendente o collaboratore:** il contraente;
- **Vertenze con i locatari:** il contraente in qualità di proprietario dell'unità immobiliare indicata nella scheda di polizza.

4. Nel caso di vertenze tra assicurati le garanzie della Linea Classic e Top e le garanzie facoltative operano unicamente a favore del contraente.

5 Il contraente può opporsi alla attivazione della copertura a favore degli assicurati se rileva un conflitto di interessi.

Art. 1.3 – AMBITO DI OPERATIVITA' DELLE GARANZIE

E' garantita la professione svolta dal contraente e descritta nella scheda di polizza per i sinistri relativi ed inerenti:

- **l'Area Sanitaria**
- **l'Area Tecnico Amministrativa per l'esercizio della quale è necessaria l'iscrizione ad un Ordine/ Consiglio/ Collegio/ Registro professionale.**
- **l'attività svolta dagli assicurati su incarico del contraente**
- **gli immobili direttamente utilizzati dal contraente, strumentali all'esercizio dell'attività assicurata e ubicati nella Repubblica Italiana.**

Le garanzie operano anche per l'impiego di apparecchi diagnostici e terapeutici in genere.

Le seguenti garanzie facoltative operano per i sinistri relativi ed inerenti:

- **Manager:** lo svolgimento dell'incarico affidato dal contraente
- **Tutela penale circolazione:** la circolazione stradale, anche durante la vita privata, degli assicurati come proprietari, conducenti o trasportati di qualsiasi veicolo, pedoni o ciclisti.
- **Muoversi in libertà Platino:** la circolazione stradale, anche durante la vita privata, di veicoli condotti dai soggetti indicati nella scheda di polizza e per la guida dei quali è necessaria la patente assicurata o di categoria inferiore.

Le garanzie facoltative Tutela penale circolazione e Muoversi in libertà Platino operano anche nei casi di violazione della normativa in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope se l'uso terapeutico di queste sostanze è comprovato da prescrizione medica.

- **Vertenze con i locatari:** la locazione a terzi di immobili ad uso abitativo o commerciale

Esempio di ambito di operatività delle garanzie:

Le garanzie operano, a titolo esemplificativo e non limitativo, per le funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'Autorità giudiziaria, purché inerenti la professione assicurata, e per le attività:

- *di curatore fallimentare (escluso il rischio dell'azienda fallita);*
- *di sindaco o membro dell'Organismo di vigilanza in società ed enti;*
- *di sottoscrizione di relazioni di certificazioni dei bilanci delle società;*
- *di assistenza e consulenza purché prevista e riconosciuta dalla tariffa professionale;*
- *di rappresentanza ed assistenza del contribuente svolta dal contraente dinanzi le Commissioni Tributarie;*
- *di consulenza in genere, compreso il rilascio di certificazioni, dichiarazioni o relazioni;*
- *di direttore dei lavori, collaudatore, progettista;*
- *dell'area Sanitaria anche in situazioni in cui è previsto un obbligo di intervento*

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

Art. 1.4 – GARANZIE LINEA CLASSIC

Le garanzie operano con i massimali e i limiti indicati nella scheda di polizza. L'Impugnazione di sanzioni amministrative in procedimenti tributari e fiscali opera solo per il contraente; le altre garanzie operano per tutti gli assicurati.

1. Difesa penale in procedimenti per delitti colposi e contravvenzioni, anche relativi alla materia fiscale e amministrativa e al **Pacchetto sicurezza.** Sono inoltre coperte le spese per il dissequestro dei beni necessari all'esercizio della professione assicurata. **Per il contraente dell'Area Sanitaria in qualità di dipendente di un ente pubblico, nei casi di archiviazione di merito per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, o sentenza di assoluzione, la garanzia opera se l'Ente Pubblico di appartenenza oppone rifiuto espresso, scritto e motivato di pagamento delle spese legali per conflitto di interessi e ARAG anche in questi casi può pagare un anticipo delle spese garantite.**

2. Difesa penale in procedimenti per delitti dolosi, anche relativi alla materia fiscale e amministrativa e al **Pacchetto sicurezza.** Sono inoltre coperte le spese per il dissequestro dei beni necessari all'esercizio della professione assicurata.

La garanzia opera quando:

- **l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato**
- **il reato è derubricato da doloso a colposo**
- **il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.**
- **il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione.**

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Per il contraente dell'Area Sanitaria in qualità di dipendente di un ente pubblico, la garanzia opera se l'Ente Pubblico di appartenenza oppone rifiuto espresso, scritto e motivato di pagamento delle spese legali per conflitto di interessi.

ARAG può pagare un anticipo delle spese garantite fino al limite indicato nella scheda di polizza.

3. Impugnazione di sanzioni amministrative, compresa l'impugnazione dei provvedimenti del **Pacchetto sicurezza** e le azioni a difesa degli interessi dell'assicurato dinanzi all'autorità competente per la Protezione dei dati personali.

Per le sanzioni pecuniarie la garanzia opera se il valore è pari o superiore a € 250.

Per i procedimenti tributari e fiscali la garanzia opera, senza limite di valore, a rimborso e solo se il ricorso è accolto, anche parzialmente.



Per le sanzioni amministrative inflitte da Ivass, Consob e Banca d'Italia la garanzia opera con il limite di € 5.000.

4. Chiamata in causa della compagnia di responsabilità civile o fornitori del contraente esclusivamente per la redazione degli atti funzionali alla chiamata in causa. La garanzia non opera nel caso in cui la compagnia di responsabilità civile contesti il mancato pagamento o adeguamento del premio del contratto o il ricevimento della denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione. In questi casi l'assicurato è obbligato a restituire le spese anticipate da ARAG. ARAG richiede all'assicurato la documentazione probatoria in merito alle circostanze sopra elencate.

5. Impugnazione di provvedimenti disciplinari emessi dall'Ordine, Consiglio, Collegio o Registro professionale di appartenenza. Per i professionisti dell'area sanitaria la garanzia opera se il provvedimento disciplinare è emesso in conseguenza di imputazioni penali ed il ricorso contro il provvedimento è integralmente accolto.

6. Difesa davanti la Corte dei Conti nei procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, se non è obbligato un soggetto terzo. Sono comprese le spese sostenute per la fase precedente il processo e per il procedimento cautelare di sequestro.

Per il contraente dell'Area Sanitaria in qualità di dipendente di un ente pubblico, la garanzia non opera se il procedimento si conclude con dichiarazione di difetto di giurisdizione, e opera se il giudizio si conclude con:

- sentenza di condanna per colpa grave,
- archiviazione di rito, archiviazione per mancanza di danno o nel caso in cui lo stesso sia venuto meno, o sentenza di non doversi procedere, salvo il caso in cui siano contestate all'assicurato condotte di natura dolosa,
- sentenza di assoluzione per colpa lieve o comunque per carenza di colpa grave, anche con compensazione delle spese legali, nei casi in cui l'ente pubblico di appartenenza opponga rifiuto espresso, scritto e motivato di pagamento delle spese legali,
- sentenza di assoluzione per definitivo proscioglimento, nei casi in cui l'ente pubblico di appartenenza opponga rifiuto espresso, scritto e motivato di pagamento delle spese legali per conflitto di interessi.

ARAG può pagare un anticipo delle spese garantite fino al limite indicato nella scheda di polizza.

Quando le spese sono liquidate in sentenza, ARAG paga solo l'importo indicato dal giudice.

1.5 – GARANZIE LINEA TOP (in aggiunta a quelle della Linea Classic)

Le garanzie operano con i massimali e i limiti indicati nella scheda di polizza. La Richiesta di risarcimento per danni opera per tutti gli assicurati; le altre garanzie operano solo per il contraente.

- 1. Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.** Se il danno è subito via web in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva.
- 2. Vertenze contrattuali con i fornitori se il valore in lite è superiore a € 200.**
- 3. Vertenze contrattuali con fornitori per la ristrutturazione edilizia,** il restauro e il risanamento conservativo degli immobili direttamente utilizzati dal contraente e strumentali all'esercizio dell'attività assicurata.
- 4. Vertenze individuali di lavoro** con i lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in favore del contraente
- 5. Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali sugli immobili direttamente utilizzati dal contraente e strumentali all'esercizio della professione assicurata.**
- 6. Impugnazione delle delibere assembleari condominiali degli immobili direttamente utilizzati dal contraente e strumentali all'esercizio della professione assicurata.**

Art. 1.6 – OPZIONE LIGHT

Se scelta l'Opzione Light, ciascuna delle seguenti garanzie:

- Difesa penale colposa e dolosa
- Impugnazione di sanzioni amministrative
- Difesa avanti la Corte dei Conti
- Impugnazione provvedimenti disciplinari

opera per **1 sinistro avvenuto in ogni anno assicurativo.**

Ognuna delle altre garanzie previste dalla polizza opera per la fase stragiudiziale di **2 sinistri avvenuti in ogni anno assicurativo; solo uno di questi è assicurato anche per la fase giudiziale se il valore in lite è superiore a € 5.000.**

L'Opzione Light non opera per le garanzie facoltative.

Art. 1.7 – OPZIONE DECIDI TU!

Se scelta l'Opzione Decidi Tu!, i compensi dell'avvocato per la fase giudiziale sono pagati da ARAG:

- applicando lo scoperto del **20% con un minimo di € 1.000 ed un massimo di € 2.500;**
- senza applicare lo scoperto, se l'assicurato nomina l'avvocato proposto da ARAG; in questo caso il massimale di tutela legale per sinistro è aumentato del **50%, fermo il massimale per anno assicurativo se esistente.**

L'opzione Decidi tu! non opera per l'Azione di sfratto della garanzia facoltativa Vertenze con i locatari.



Art. 1.8 – GARANZIE FACOLTATIVE (operano se acquistate)

Le seguenti garanzie facoltative sono operanti con i massimali e i limiti indicati nella scheda di polizza.

RETROATTIVITA'

1. Le garanzie:

- difesa penale per delitti dolosi, colposi e contravvenzioni e
- difesa davanti la Corte dei Conti,

operano per atti, fatti o comportamenti avvenuti anteriormente alla data di effetto del contratto **se conosciuti dall'assicurato dopo questa data. Gli anni di retroattività sono indicati nella scheda di polizza.**

2. Se il contraente ha stipulato un precedente contratto di tutela legale, si impegna a denunciare i sinistri avvenuti prima della conclusione del presente contratto anche alla compagnia presso la quale era precedentemente assicurato.

3. Se il sinistro è coperto da un altro contratto sottoscritto dal contraente con ARAG, la presente garanzia facoltativa non è operativa.

4. La retroattività non opera per sinistri connessi alla circolazione stradale

MANAGER (solo per società tra professionisti)

1. Difesa penale in procedimenti per delitti colposi e contravvenzioni, anche relativi alla materia fiscale e amministrativa e al **Pacchetto sicurezza** compresa la difesa nei procedimenti avanti al Giudice penale per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Sono coperte le spese per il dissequestro dei beni personali degli assicurati e di quelli necessari per il proseguimento dell'attività assicurata.

2. Difesa penale in procedimenti per delitti dolosi, anche relativi alla materia fiscale e amministrativa e al **Pacchetto sicurezza** compresa la difesa nei procedimenti avanti al Giudice penale per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Sono coperte le spese per il dissequestro dei beni personali degli assicurati e di quelli necessari per il proseguimento dell'attività assicurata. **La garanzia opera quando:**

- **l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato**
- **il reato è derubricato da doloso a colposo**
- **il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.**
- **il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione.**

Le garanzie non operano nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Le spese garantite possono essere anticipate fino al valore massimo indicato nella scheda di polizza.

3. Resistenza alla richiesta per danni extracontrattuali avanzata da terzi nei confronti dell'assicurato, per spese di resistenza e soccombenza, dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge e per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile.

4. Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale. Se il danno è subito via web in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva.

5. Chiamata in causa della compagnia di responsabilità civile esclusivamente per la redazione degli atti funzionali alla chiamata in causa. La garanzia non opera nel caso in cui la compagnia di responsabilità civile contesta il mancato pagamento o adeguamento del premio del contratto o il ricevimento della denuncia del sinistro oltre il termine di prescrizione. In questi casi l'assicurato è obbligato a restituire le spese anticipate da ARAG. ARAG richiede all'assicurato la documentazione probatoria in merito alle circostanze sopra elencate.

RESISTENZA ALLA RICHIESTA PER DANNI CONTRATTUALI ED EXTRA CONTRATTUALI (solo per Area Tecnico Amministrativa)

1. Resistenza alla richiesta per danni contrattuali e extracontrattuali avanzata da clienti e da terzi nei confronti dell'assicurato per il numero di sinistri, per ciascun anno assicurativo, indicato sulla scheda di polizza. Sono garantite le spese di resistenza e soccombenza se la polizza di responsabilità civile:

- **ha esaurito il massimale dovuto per legge e per contratto**
- **non opera nel merito, in quanto non copre la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dal contratto**

Se l'assicuratore di responsabilità civile non ha interesse a resistere alle richieste di risarcimento, del terzo o del cliente, perché ha esaurito il massimale per liquidare il danno, la garanzia opera per le spese successive.

Quando la garanzia opera, ARAG copre anche le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali.

2. La garanzia non opera se l'assicurazione di responsabilità civile non esiste o se l'assicuratore di responsabilità civile:

- **copre il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo perché l'assicuratore di responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il danno con un esborso inferiore al massimale di polizza, o per violazione del patto di gestione lite**
- **ha ricevuto la denuncia di sinistro oltre i termini di prescrizione**
- **non opera perché non è stato pagato o adeguato il premio o perché non sussiste responsabilità dell'assicurato.**

3. L'operatività della garanzia è subordinata al riscontro da parte della compagnia di responsabilità civile in merito alla copertura del sinistro.

4. La garanzia non opera:

- **per l'accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento dell'assicuratore di responsabilità civile.**
- **per il recupero dei crediti.**



TUTELA PENALE CIRCOLAZIONE

- 1. Difesa penale in procedimenti per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale** compresi i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime.
- 2. Istanza di dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale.**
- 3. Anticipo della cauzione penale** in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale applicata per responsabilità connessa ad incidente stradale avvenuto all'estero. **ARAG anticipa la cauzione penale se l'assicurato fornisce adeguate garanzie di restituzione della somma entro un mese dalla data di erogazione.**
- 4. Assistenza di un interprete in sede di interrogatorio**, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale applicata per responsabilità connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.

MUOVERSI IN LIBERTÀ PLATINO

- 1. Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi** compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
- 2. Difesa penale in procedimenti per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale** compresi i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime.
- 3. Istanza di dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale.**
- 4. Anticipo della cauzione penale** in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale applicata per responsabilità connessa ad incidente stradale avvenuto all'estero. **ARAG anticipa la cauzione penale se l'assicurato fornisce adeguate garanzie di restituzione della somma entro un mese dalla data di erogazione.**
- 5. Assistenza di un interprete in sede di interrogatorio**, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale applicata per responsabilità connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.
- 6. Ricorso contro le sanzioni amministrative:**
 - pecuniarie
 - accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida

inflitte per violazioni al codice della strada **in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.**

Se non c'è incidente stradale, la garanzia opera se il ricorso è accolto, anche parzialmente.

7. Ricorso per irregolare variazione dei punti del documento di guida, comunicata dal Ministero dei Trasporti.

8. Difesa penale in procedimenti per delitti dolosi connessi ad incidente stradale. La garanzia opera quando:

- l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato
- il reato è derubricato da doloso a colposo
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
- il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

9. Vertenze contrattuali con la compagnia di assicurazioni presso cui il conducente ha stipulato una polizza Infortuni. La garanzia opera in caso di morte o invalidità permanente dell'assicurato a seguito di incidente stradale.

Garanzie di perdite pecuniarie:

10. Rimborso autoscuola per le spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti decurtati dal documento di guida dell'assicurato, a seguito di infrazioni alle norme del codice della strada commesse **durante l'efficacia della copertura assicurativa.**

11. Rimborso zero punti per le spese sostenute per l'esame di revisione del documento di guida in caso di perdita integrale dei punti da parte dell'assicurato **se dimostra di aver posseduto almeno 10 punti al momento della conclusione del contratto o in un momento successivo.**

AREA SANITARIA: VERTENZE COME LAVORATORE DIPENDENTE O COLLABORATORE (solo per Area Sanitaria)

- 1. Vertenze con Istituti o Enti Privati di assistenza e previdenza o con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali** relativamente alla posizione previdenziale/assistenziale del contraente.
- 2. Vertenze individuali** anche in sede amministrativa **relative al rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione** con enti o strutture pubbliche o private.
- 3. Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti, come lavoratore dipendente o collaboratore con enti o strutture pubbliche o private, per fatti illeciti di terzi** compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale. Se il danno è subito via web in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva.

APPALTO E SUBAPPALTO (solo per società tra professionisti)

- 1. Ricorso o difesa davanti al TAR in caso di esclusione da gare pubbliche di appalto o di mancata aggiudicazione delle stesse**, da parte del contraente o di un terzo; **la garanzia opera con il limite di € 5.000 per 1 sinistro per ciascun anno assicurativo.**
- 2. Vertenze contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto commissionati dal contraente**

VERTENZE CON I LOCATARI (solo per Linea Top e per Area Tecnico amministrativa)

- 1. Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi** compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale. La garanzia opera anche per i danni causati dall'inquilino locatario.
- 2. Difesa penale in procedimenti per delitti colposi o contravvenzioni**, anche in materia fiscale e amministrativa.
- 3. Azione di sfratto nei confronti dell'inquilino locatario moroso.** La garanzia opera:

- per i sinistri avvenuti dopo 120 giorni di carenza
 - con il limite di € 2.000 per sinistro
 - con esclusione dell'azione di recupero dei canoni arretrati.
4. Recupero stragiudiziale dei canoni di locazione arretrati non pagati. La garanzia opera:
- se i crediti sono rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata
 - con il limite di 2 sinistri accaduti in ciascun anno assicurativo per ogni immobile indicato nella scheda di polizza.

VERTENZE CON I CLIENTI (solo per Linea Top e per Area Tecnico amministrativa)

1. Vertenze contrattuali con i clienti per le combinazioni di copertura acquistate e indicate nella scheda di polizza, relative a:
- numero di sinistri avvenuti in ciascun anno assicurativo
 - fase stragiudiziale o anche giudiziale
 - recupero crediti compreso o escluso
 - estensione all'Unione Europea, Svizzera e Regno Unito.
2. La fase giudiziale della vertenza è garantita se il valore in lite è superiore a € 500.
3. Il recupero crediti opera:
- per le prestazioni di servizi e forniture di beni effettuate dal contraente dopo 3 mesi dalla data in cui il contratto è efficace
 - e se i crediti sono rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.
4. Il recupero crediti nei paesi dell'Unione Europea, Svizzera e nel Regno Unito, esclusa la Repubblica Italiana, opera se i crediti non sono in contestazione.
5. La garanzia opera anche nel caso di coesistenza ed operatività di un contratto di responsabilità civile.

SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato?

Art. 2.1 – SPESE NON GARANTITE DAL CONTRATTO

ARAG non garantisce la copertura di:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite
- spese per l'indennità di trasferta
- compensi dell'avvocato duplicati in caso di domiciliazione
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle Spese di giustizia
- multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali
- spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria
- compensi dell'avvocato per la querela se la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale
- spese ripetibili dalla controparte
- spese non concordate con ARAG

Art. 2.2 – ESCLUSIONI

Se nel contratto non è previsto diversamente, le garanzie, anche quelle facoltative, non operano per sinistri conseguenti o relativi:

- 1) al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni
- 2) alla materia fiscale o amministrativa
- 3) a fatti conseguenti a tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive
- 4) ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici
- 5) a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme
- 6) ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust
- 7) a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il contraente
- 8) fatti dolosi delle persone assicurate
- 9) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente; questa esclusione non opera per la difesa penale o l'impugnazione di sanzioni amministrative derivanti dalla violazione della normativa in materia di Tutela dell'ambiente
- 10) a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie
- 11) a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal contraente nell'esercizio della sua professione
- 12) alla compravendita o alla permuta di immobili
- 13) ad interventi di costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti
- 14) all'affitto d'azienda, a contratti di leasing immobiliare
- 15) alla fabbricazione o alla commercializzazione di esplosivi o alla fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare
- 16) ad attività inerenti o connesse al trattamento o smaltimento dei rifiuti svolte dal contraente



- 17) all'impugnazione di sanzioni amministrative per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi
- 18) a vertenze tra condomini e quelle relative alle spese condominiali
- 19) a contratti di agenzia, rappresentanza o mandato
- 20) a rapporti di libera collaborazione tra intermediari assicurativi o a rapporti con i collaboratori iscritti alla sezione E del RUI
- 21) per vertenze non direttamente connesse alla professione assicurata
- 22) alla circolazione di veicoli, alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato
- 23) all'attività svolta dal contraente di trasporto con imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato
- 24) all'attività di direttore sanitario
- 25) a vertenze con ARAG
- 26) all'adesione ad azioni di classe (class action)
- 27) alla difesa penale per abuso di minori
- 28) a vertenze con la banca che intermedia il presente contratto.

Art. 2.3 – ESCLUSIONI PER LE GARANZIE FACOLTATIVE (in aggiunta alle Esclusioni)

Se nel contratto non è previsto diversamente, le garanzie facoltative

- Tutela penale circolazione
- Muoversi in libertà Platino

non operano per sinistri conseguenti o relativi:

- 1) a veicoli non omologati o utilizzati in difformità da immatricolazione o dalla carta di circolazione
- 2) a veicoli non coperti da assicurazione obbligatoria RCA
- 3) a casi in cui il conducente non è abilitato alla guida o ha i documenti di guida scaduti e non rinnovati entro 90 giorni dal sinistro
- 4) a casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti senza prescrizione medica
- 5) a casi di condanna con decisione passata in giudicato per omissione di fermata e assistenza o casi di violazione della normativa in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità salvo che il ricorso abbia esito positivo definitivo
- 6) a partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo si tratti di gare ACI di pura regolarità

Se nel contratto non è previsto diversamente la garanzia facoltativa Vertenze con i locatari non opera per sinistri conseguenti o relativi:

- 7) all'intimazione di licenza per finita locazione
- 8) al caso di vertenze tra comproprietari.

SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 – OPZIONE LIGHT

1. Se scelta l'Opzione Light, ciascuna delle seguenti garanzie:

- Difesa penale colposa e dolosa
- Impugnazione di sanzioni amministrative
- Difesa avanti la Corte dei Conti

opera per **1 sinistro avvenuto in ogni anno assicurativo**.

2. Ognuna delle altre garanzie previste dalla polizza opera per la fase stragiudiziale di **2 sinistri avvenuti in ogni anno assicurativo; solo uno di questi è assicurato anche per la fase giudiziale se il valore in lite è superiore a € 5.000.**

3. L'Opzione Light non opera per le garanzie facoltative.

Esempio di applicazione dei limiti previsti dall'Opzione Light

In un anno, l'assicurato denuncia ad ARAG i seguenti sinistri.

1. Difesa penale per delitto colposo: la garanzia opera.
2. Difesa penale per delitto doloso: la garanzia non opera perché è stato già denunciato un sinistro (il numero 1) per la medesima garanzia di Difesa penale.
3. Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti da un terzo, valore in lite € 3.200: la garanzia opera per la gestione del sinistro in fase stragiudiziale; la successiva ed eventuale fase giudiziale non rientra in garanzia perché il valore in lite non è superiore a € 5.000.
4. Vertenza con un fornitore, valore in lite € 7.000: la garanzia opera per la gestione del sinistro in fase stragiudiziale e giudiziale.
5. Vertenza con un fornitore, valore in lite € 9.000: la garanzia opera per la sola fase stragiudiziale. Il costo dell'eventuale fase giudiziale non rientra in garanzia perché è stato già denunciato un sinistro (il numero 4) in fase giudiziale per la medesima garanzia.

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

Art. 3.2 – SCOPERTO E AUMENTO DEL MASSIMALE PER L'OPZIONE DECIDI TU!

1. Se scelta l'Opzione Decidi Tu!, i compensi dell'avvocato per la fase giudiziale sono pagate da ARAG:

- applicando lo scoperto del 20% con un minimo di € 1.000 ed un massimo di € 2.500;
- senza applicare lo scoperto, se l'assicurato nomina l'avvocato proposto da ARAG; in questo caso il massimale di tutela legale per sinistro è aumentato del 50%, fermo il massimale per anno assicurativo se esistente.

2. L'Opzione Decidi Tu! non opera per l'Azione di sfratto della garanzia facoltativa Vertenze con i locatari.

Esempio di applicazione dello scoperto del 20% per le spese della fase giudiziale

In un sinistro l'assicurato deve pagare compensi legali e peritali per un totale di € 12.000. Di queste spese € 7.000 sono per l'assistenza dell'avvocato in giudizio.

Applicando lo scoperto del 20%, ARAG pagherà per questa fase € 5.600 (€ 7.000 - 20%), e i rimanenti € 5.000 senza l'applicazione dello scoperto. Non rientra in garanzia l'importo residuo di € 1.400 (il 20% di € 7.000).

Esempio di applicazione dell'aumento del 50% del massimale se l'assicurato nomina l'avvocato proposto da ARAG

Il massimale per sinistro indicato nella scheda di polizza è di € 20.000. Se al momento del sinistro l'assicurato nomina l'avvocato proposto da ARAG, il massimale che ha a disposizione diventa di € 30.000 perché viene aumentato del 50%: € 20.000 + 50%.

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

Art. 3.3 – RIPARTIZIONE DEL MASSIMALE TRA PIU' ASSICURATI COINVOLTI NELLO STESSO SINISTRO

Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, la garanzia opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle spese da ciascuno sostenute. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra gli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle somme.

Art. 3.4 – VALORE MINIMO DELLA VERTENZA

1. L'Impugnazione di sanzioni amministrative, escluse quelle relative normative fiscali e tributarie, opera in caso di sanzioni pecuniarie se sono superiori a € 250.

2. Le Vertenze contrattuali con i fornitori operano se il valore in lite è superiore a € 200.

3. Le Vertenze con i clienti in fase giudiziale operano se il valore in lite è superiore a € 500.

Esempio di applicazione del valore minimo della vertenza

L'assicurato ha una vertenza con un fornitore per un importo di € 180. La garanzia non opera perché il valore in lite non è superiore a € 200.

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale



Art. 3.5 – OPERATIVITA' DI ALCUNE GARANZIE

1. Impugnazione di sanzioni amministrative opera per le sanzioni inflitte da Ivass, Consob e Banca d'Italia con il limite di € 5.000.

2. Muoversi in libertà Platino opera:

- per il Ricorso contro le sanzioni amministrative, in assenza di incidente stradale se il ricorso è accolto, anche parzialmente.
- per il Rimborso zero punti, se l'assicurato dimostra di aver posseduto almeno 10 punti al momento della conclusione del contratto o in un momento successivo.

3. Appalto e subappalto: per il Ricorso o difesa davanti al TAR opera per 1 sinistro per ciascun anno assicurativo e con il limite di € 5.000.

4. Vertenze con i locatari opera:

- per l'azione di sfratto nei confronti dell'inquilino locatario moroso per i sinistri avvenuti dopo 120 giorni di carenza e con il limite di € 2.000
- per il recupero stragiudiziale dei canoni di locazione arretrati non pagati, con il limite di 2 sinistri accaduti in ciascun anno assicurativo per ogni immobile indicato nella scheda di polizza.

5. Vertenze con i clienti opera:

- con il limite del numero di sinistri indicato nella scheda di polizza
- per la fase giudiziale se il valore in lite è superiore a € 500

Il recupero crediti opera per le prestazioni di servizi e forniture di beni effettuate dal contraente dopo 3 mesi dalla data in cui il contratto è efficace.

Art. 3.6 – OPERATIVITA' DELLE GARANZIE IN PRESENZA DI POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'assicurato, le garanzie del contratto operano in secondo rischio quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge e per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile.

SEZIONE 4 - Dove vale la copertura?

Art. 4.1 – TERRITORI DOVE OPERANO LE GARANZIE

Le garanzie operano nei territori di seguito indicati se in questi avviene il sinistro e si trova l'Ufficio Giudiziario di competenza.

Garanzie		Territori dove operano le garanzie
Linea Classic e Top	<ul style="list-style-type: none"> Difesa penale per delitti dolosi, colposi e contravvenzioni 	Europa Stati del Bacino del Mediterraneo
	<ul style="list-style-type: none"> Impugnazione di sanzioni amministrative Impugnazione di provvedimenti disciplinari Difesa avanti la Corte dei Conti 	Repubblica Italiana Città del Vaticano Repubblica di San Marino
	<ul style="list-style-type: none"> Chiamata in causa della compagnia di Responsabilità civile o dei fornitori 	Unione Europea Città del Vaticano Repubblica di San Marino Principato di Monaco Svizzera, Liechtenstein e Regno Unito
Linea Top	<ul style="list-style-type: none"> Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi 	Europa Stati del Bacino del Mediterraneo
	<ul style="list-style-type: none"> Impugnazione di delibere assembleari condominiali 	Repubblica Italiana Città del Vaticano Repubblica di San Marino
	<ul style="list-style-type: none"> Vertenze con i fornitori anche in relazione alla ristrutturazione edilizia Vertenze individuali di lavoro con dipendenti Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali 	Unione Europea Città del Vaticano Repubblica di San Marino Principato di Monaco Svizzera, Liechtenstein e Regno Unito
<p>La garanzia Vertenze contrattuali con i fornitori relativa all'utilizzo del web e social e media network opera in tutto il Mondo se l'Ufficio Giudiziario competente si trova in uno dei paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera, nel Liechtenstein e nel Regno Unito.</p>		
Garanzie facoltative	<ul style="list-style-type: none"> Resistenza alle richieste per danni contrattuali causati Area sanitaria: vertenze come lavoratore dipendente o collaboratore Appalto e subappalto: Ricorso o difesa davanti al TAR Vertenze con i locatari Vertenze con i clienti 	Repubblica Italiana Città del Vaticano Repubblica di San Marino
	<ul style="list-style-type: none"> Manager Resistenza alle richieste per danni extracontrattuali causati dall'assicurato Area sanitaria: vertenze come lavoratore dipendente o collaboratore, richiesta danni per fatto illecito di terzi 	Europa Stati del Bacino del Mediterraneo
	<ul style="list-style-type: none"> Tutela penale Circolazione Muoversi in libertà Platino: garanzie di Tutela legale 	Mondo
	<ul style="list-style-type: none"> Muoversi in libertà Platino: rimborso autoscuola e zero punti 	Repubblica Italiana
	<ul style="list-style-type: none"> Vertenze con i clienti con estensione all'Unione Europea, Svizzera e Regno Unito Appalto e subappalto: Vertenze contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto 	Unione Europea, Svizzera, Regno Unito, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino



SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG?

Art. 5.1 – COME DENUNCIARE UN SINISTRO

1. La denuncia del sinistro deve essere presentata tempestivamente ad ARAG nel momento in cui l'assicurato ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione previsto dalla legge.
2. La denuncia deve in ogni caso avvenire nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti conclusi con ARAG ed emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.
3. L'assicurato deve informare ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, fornire i relativi mezzi di prova e documenti, indicare l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi per lo stesso rischio e, su richiesta, metterli a disposizione.
4. In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Esempio di denuncia di un sinistro

L'assicurato che denuncia un nuovo sinistro ad ARAG invia:

- una descrizione dettagliata dei fatti con relativa cronologia
- i dati della controparte
- eventuale documentazione a supporto della denuncia (es. la copia di un contratto o di una fattura)

Esempio di denuncia di un sinistro di Perdite Pecuniarie – Rimborso autoscuola

L'assicurato che denuncia un nuovo sinistro ad ARAG invia:

- la cronologia delle decurtazioni fornita dal Ministero dei Trasporti
- copia dell'attestato di frequenza del corso autoscuola
- copia della fattura rilasciata dall'autoscuola

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

Art. 5.2 – GESTIONE DEL SINISTRO E SCELTA DELL'AVVOCATO

1. Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'assicurato.
2. La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti, avvalendosi di personale interno qualificato oppure affidandone la gestione ad un avvocato di propria scelta.
3. Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'assicurato ha l'onere di fornire.
4. Per la fase giudiziale l'assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'Albo; in caso di domiciliazione ARAG indica l'avvocato domiciliatario.
5. L'incarico all'avvocato e al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'assicurato, pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.
6. Le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito sono garantite solo se preventivamente autorizzate da ARAG.
7. ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista incaricato, dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista
8. Se l'assicurato paga direttamente il professionista incaricato, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo il ricevimento della documentazione comprovante il pagamento.
9. Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

Art. 5.3 – GESTIONE DEL SINISTRO PER LE GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE

1. L'assicurato deve presentare ad ARAG la domanda di rimborso autoscuola o zero punti fornendo:

- la cronologia delle decurtazioni fornita dal Ministero dei Trasporti
- copia dell'attestato di frequenza corso autoscuola
- copia della fattura rilasciata dall'autoscuola.

2. ARAG, verificata la copertura assicurativa e l'idoneità dei documenti provvede al rimborso delle spese sostenute dietro presentazione di attestato di frequenza e ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'autoscuola o documentazione equivalente.

Art. 5.4 – RESTITUZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE

1. L'assicurato è obbligato a restituire le somme anticipate da ARAG:

- se rimborsate dalla controparte o da altro soggetto
- se il giudizio penale per delitti dolosi si conclude con sentenza, archiviazione o provvedimenti diversi da quelli indicati nella garanzia; questi documenti devono essere trasmessi tempestivamente ad ARAG
- per la Chiamata in causa della compagnia di responsabilità civile, se la compagnia di responsabilità civile contesta il mancato pagamento o adeguamento del premio del contratto o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione
- per la difesa avanti la Corte dei Conti se sono accertati nei suoi confronti mediante sentenza definitiva elementi di responsabilità per dolo



- se il dipendente pubblico ha diritto a ricevere il rimborso anche parziale dall'Ente di appartenenza.

Art. 5.5 – DISACCORDO CON ARAG PER LA GESTIONE DEL SINISTRO E CONFLITTO DI INTERESSI

1. In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'assicurato e ARAG, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per legge.
2. **Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**
3. In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione o di altro sistema di risoluzione alternativa della controversia se previsto.
4. L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.
5. Se le Condizioni di Assicurazione sono tradotte anche in lingua tedesca, **in caso di controversia tra ARAG e l'assicurato sull'interpretazione del testo del presente contratto, ha valore quello scritto in lingua italiana.**

Art. 5.6 – DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI DELL'ASSICURATO

1. **Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del contraente o dell'assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.**
2. **ARAG, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la modifica delle condizioni in corso.**
3. **Nel caso di diminuzione del rischio ARAG è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.**
4. **L'assicurato deve comunicare ad ARAG l'esistenza e la successiva conclusione di altri contratti di assicurazione per lo stesso rischio e dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.**

Art. 5.7 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AD ARAG

1. **Il contraente deve comunicare subito ad ARAG:**
 - la dichiarazione di interdizione o inabilitazione avvenuta nei suoi confronti, anche se relative al solo esercizio della professione
 - la sospensione, radiazione o cancellazione dall'Ordine, Consiglio, Collegio o Registro professionale di appartenenza
 - l'accertamento dell'esercizio abusivo della professione
 - il trasferimento della residenza o sede legale in paese diverso dalla Repubblica Italiana**perché cause di risoluzione del contratto.**
2. **L'assicurato dopo la denuncia del sinistro deve informare ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso, anche se rimaste immutate:**
 - per consentire la gestione del sinistro
 - e per non far decorrere, dalla data dell'ultima comunicazione ad ARAG, la prescrizione prevista dalla legge.

SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare?

Art. 6.1 – PAGAMENTO DEL PREMIO E SOSPENSIONE DELLE GARANZIE

1. Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza e al rinnovo della stessa.
2. Il premio è annuale e può essere pagato in un'unica soluzione o con frazionamento rateale. Se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, le garanzie continuano ad operare per il periodo di tolleranza indicato nella scheda di polizza. Alla scadenza del periodo di tolleranza le garanzie rimangono sospese e riprendono ad operare dalle ore 24 del giorno del pagamento. Resta ferma in ogni caso la data prevista di scadenza della polizza.
3. Se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, ARAG può risolvere il contratto, a mezzo lettera raccomandata AR o altri mezzi legalmente equivalenti, fermo il diritto al pagamento del premio.
4. È consentito qualsiasi mezzo di pagamento conforme alle vigenti norme.
5. I premi devono essere pagati ad ARAG ovvero all'intermediario incaricato.

Art. 6.2 – INDICIZZAZIONE DEL PREMIO, DEI MASSIMALI E DEI LIMITI

1. valori del premio, dei massimali e dei limiti sono basati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicato dall'ISTAT - Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:
 - a) nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
 - b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato o al suo equivalente, il massimale, i limiti, ed il corrispondente premio vengono aumentati o ridotti in proporzione;
 - c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.
- Il massimale per sinistro viene fissato con riferimento alla data di avvenimento del sinistro.**
2. Se, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il massimale, i limiti ed il premio superano il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia ARAG che il contraente hanno la facoltà di rinunciare all'aggiornamento del contratto, ed il massimale, i limiti ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.
 3. In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, ARAG propone l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.
 4. Il contraente ha comunque la facoltà di rinunciare all'aggiornamento proposto.

Art. 6.3 – REGOLAZIONE DEL PREMIO (solo per Area Tecnico Amministrativa)

1. Il premio annuo lordo di polizza è calcolato sulla base dai compensi annui del contraente.
 2. Il premio annuo lordo viene pagato dal contraente, per ciascun periodo assicurativo, come di seguito specificato:
 - a) in una parte fissa, in via provvisoria, al momento della conclusione del contratto ed alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, da considerarsi premio minimo comunque dovuto ad ARAG. I compensi annui da utilizzare per il calcolo della parte fissa devono essere almeno l'80% di quelli dichiarati;
 - b) a saldo, mediante la regolazione del premio alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, sulla base del dato consuntivo al termine dello stesso periodo dei compensi annui, utilizzati in sede di conclusione del contratto per il calcolo del premio annuo lordo minimo.
 3. Se la regolazione a saldo comporta la determinazione del premio annuo lordo di contratto in misura inferiore a quello corrisposto in via provvisoria, quest'ultimo si intende comunque valido come premio minimo di contratto, escluso pertanto ogni conguaglio negativo.
 4. Per la determinazione ed il versamento della quota di premio a saldo, il contraente è obbligato a:
 - a) comunicare ad ARAG, in forma scritta entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, i compensi annui per la determinazione del premio definitivo;
 - b) versare il premio a saldo nei 30 giorni successivi alla comunicazione di ARAG del premio dovuto.
 5. In caso di mancato rispetto dei termini previsti al punto 4) del presente articolo, la valutazione e l'eventuale liquidazione dei sinistri:
 - avvenuti nel periodo oggetto della regolazione,
 - e denunciati oltre i termini di tempo stabiliti alla lettera a) del punto 4),non verranno effettuate fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente provvederà al pagamento dell'eventuale premio dovuto.
- Nell'ipotesi in cui il premio definitivamente corrisposto risulti superiore ad almeno il 50% della sua parte fissa e provvisoria, i compensi annui utilizzati per la rideterminazione della parte fissa e provvisoria per l'annualità successiva dovranno essere almeno l'80% di quelli comunicati a saldo, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla rideterminazione del premio.
6. ARAG si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli relativamente ai dati forniti dal contraente ed utili ai fini della determinazione del premio.
- Il contraente si obbliga a fornire, a semplice richiesta scritta, i chiarimenti, le informazioni e la documentazione necessaria.



SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 7.1 – EFFICACIA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

1. La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato; se il premio non è stato pagato la copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno del pagamento. Resta ferma in ogni caso la data prevista di scadenza della polizza.
2. Il contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e si rinnova tacitamente di un anno in mancanza di disdetta, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata AR o altri mezzi legalmente equivalenti, spedita 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Art. 7.2 - QUANDO SONO COPERTI I SINISTRI

1. Sono coperte le spese garantite per i sinistri avvenuti:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extracontrattuale, per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative
- **dopo 120 giorni di carenza per l'azione di sfratto** della garanzia facoltativa Vertenze con i locatari
- **dopo 3 mesi di carenza in tutte le restanti ipotesi.**

In caso di cessazione dell'attività da parte dei soggetti assicurati, le garanzie Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni e Impugnazione di sanzioni amministrative, entrambe attivate per le normative del Pacchetto sicurezza, operano per i sinistri avvenuti durante l'efficacia della polizza ed entro 24 mesi dalla cessazione dell'attività.

2. Quando il contratto è emesso senza interruzione della copertura assicurativa dopo una precedente polizza per lo stesso rischio **le garanzie della presente polizza, se previste anche nel precedente contratto, operano**

- senza la carenza se il precedente contratto ha una durata pari o superiore alla carenza stessa
- per i sinistri avvenuti durante il periodo di efficacia della polizza precedente se **sono stati respinti perché denunciati oltre il termine massimo che decorre dalla data di cessazione del contratto, e il precedente assicuratore non contesta il mancato pagamento o adeguamento del premio.**

Art. 7.3 – QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

1. La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento dannoso a seguito del quale insorge la vertenza. L'evento dannoso, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'assicurato
- la violazione o presunta violazione del contratto
- la violazione o la presunta violazione della legge
- il primo atto di indagine per la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni relativi al Pacchetto sicurezza, esclusi l'omicidio colposo e le lesioni personali colpose
- il primo atto di accertamento ispettivo amministrativo per le Impugnazione di sanzioni amministrative
- la condotta o la violazione o presunta violazione del contratto o della legge che ha originato un danno erariale
- la data della prima contestazione della richiesta di usucapione. La richiesta deve essere avanzata durante l'efficacia della copertura assicurativa.

2. In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, **la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.**

3. **Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.**

Esempio di data di avvenimento del sinistro per danno extracontrattuale subito

L'immobile del contraente subisce un'infiltrazione di acqua a causa di lavori di ristrutturazione sull'immobile del confinante. La data di avvenimento del sinistro è la data in cui è comparsa la macchia di umidità.

Esempio di data di avvenimento del sinistro per violazione del contratto

Il contraente acquista un sistema di allarme che dopo qualche mese non funziona correttamente. La data di avvenimento del sinistro è la data di acquisto del sistema di allarme difettoso. In quel momento il venditore ha violato l'obbligo di consegnare un allarme perfettamente funzionante.

Esempio di data di avvenimento del sinistro per violazione del contratto di lavoro

Un dipendente contesta al contraente il mancato aumento di stipendio connesso al cambio di ruolo con maggiori responsabilità assunto ormai da un anno. La data di avvenimento del sinistro è la data in cui il dipendente ha cambiato ruolo.

Esempio di data di avvenimento del sinistro per violazione della norma di legge

L'assicurato riceve un avviso di garanzia per un reato che sarebbe stato commesso a febbraio dell'anno precedente. La data di avvenimento del sinistro è la data in cui il reato sarebbe stato commesso (febbraio dell'anno precedente).

Esempio di data di avvenimento del sinistro per il recupero punti e zero punti

All'assicurato viene comunicata la decurtazione di punti dal documento di guida o il loro azzeramento. La data di avvenimento del sinistro è la data in cui è stata commessa la violazione della norma del Codice della Strada da cui deriva la decurtazione o azzeramento dei punti.

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale



ART. 7.4 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto si risolve di diritto dalla data di efficacia del provvedimento:

- di inabilitazione o interdizione del contraente, anche se relativa al solo esercizio della professione
- di sospensione, radiazione o cancellazione del contraente dall'Ordine, Consiglio, Collegio o Registro professionale di appartenenza
- di accertamento dell'esercizio abusivo della professione del contraente

Se questi provvedimenti riguardano un assicurato diverso dal contraente, l'assicurato non può più beneficiare delle garanzie.

2. La sede legale o la residenza del contraente deve essere nella Repubblica Italiana. In caso di trasferimento della sede legale o della residenza in paese diverso dalla Repubblica Italiana, il contratto si risolve di diritto dalla data di trasferimento. In caso di mancata o tardiva comunicazione del trasferimento della sede legale o della residenza, ARAG si riserva di chiedere al contraente il rimborso di ogni spesa eventualmente sostenuta.

3. In caso di risoluzione anticipata del contratto ARAG rimborsa al contraente la parte di premio pagata e non goduta, senza le imposte.



SEZIONE 8 - Come posso disdire il contratto?

Art. 8.1 – DISDETTA DEL CONTRATTO

Il contratto può essere disdetto, mediante con lettera raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza prevista in polizza.

Art. 8.2 – RECESSO DAL CONTRATTO A SEGUITO DI SINISTRO

1. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dopo la comunicazione della sua archiviazione, il contraente e ARAG possono recedere con lettera raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effetto del recesso.

2. Al contraente è dovuto il rimborso della parte di premio pagata e non goduta, senza le imposte.



ALLEGATO NORME DI LEGGE (principali articoli del Codice Civile applicabili al contratto)

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. [n ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

ART. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

ART. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 1897 - Diminuzione del rischio. Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

ART. 1898 - Aggravamento del rischio. Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

ART. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti. L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.

Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

ART. 1901 - Mancato pagamento del premio. Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.



Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

ART. 1907 - Assicurazione parziale. Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicurato risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

ART. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

ART. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore. L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile.

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

ART. 1965 - Nozione. (di transazione)

La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.

Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

ART. 2952 Il comma - Prescrizione in materia di assicurazione. ... omissis ... Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Sistemi di definizione delle controversie in fase stragiudiziale

Arbitrato: incarico affidato a uno o più soggetti imparziali (arbitri) per risolvere un conflitto mediante una decisione (lodo arbitrale) vincolante per le parti (artt. 806 – 840 del codice di procedura civile).

Mediazione: attività professionale svolta da un soggetto imparziale (Organismo di mediazione) per raggiungere un accordo tra due o più soggetti in conflitto o per formulare una proposta di risoluzione del conflitto (D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010).

Negoziazione assistita: accordo tramite il quale le parti in conflitto risolvono in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati (D.L. n. 132 del 12 settembre 2014).



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI










Titolare del trattamento è **ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** con sede in Verona, Viale del Commercio n. 59 (di seguito Società o ARAG), che tratta i dati personali ad essa forniti per le finalità di elaborazione di **proposte di polizza**, di **gestione del contratto assicurativo** e dei **sinistri denunciati**, in esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti.

Per informazioni sulle altre finalità del trattamento, le modalità con cui sono trattati i dati personali ed i **diritti dell'interessato** è possibile consultare la nostra [Informativa privacy per i contraenti](#) pubblicata sul sito www.arag.it. Per qualunque informazione o richiesta in merito al trattamento dei dati personali è sempre possibile rivolgersi al DPO (Data Protection Officer) della Società all'indirizzo servizio.privacy@arag.it.

La Tutela Legale ARAG: molto più di una polizza.

Professionisti sempre al tuo fianco con prodotti e servizi esclusivi

Un team di esperti specializzati ed un network di legali e di periti sono a tua disposizione

I vantaggi riservati gratuitamente agli assicurati con la polizza ARAG Tutela Legale Professionista	
	ARAGTel! il numero verde 800.508.008 per avere informazioni e chiarimenti su tutto ciò che prevede la polizza. Ed in più, per tutte le volte che ne avrai bisogno, una consulenza in caso di dubbi legali nelle materie oggetto di copertura e, se hai acquistato la Linea Top, anche in materia di diritto del lavoro ➔ Attivabile anche scrivendo una e-mail a: aragtel@arag.it
	Document Check , il servizio di controllo sulla regolarità formale di contratti con clienti o fornitori; scritture private; diffide e monitorie; risposte a contestazioni ricevute. ➔ Attivabile scrivendo una e-mail a: aragtel@arag.it
	Archivio Documenti , modelli di documenti legali personalizzabili, da compilare e scaricare online. ➔ Accedi all'Area Clienti e trova il modello di cui hai bisogno
	Guide Legali , pratici vademecum per orientarsi e capire meglio le norme in vigore in diversi ambiti. In particolare, per i professionisti: guida al recupero crediti; guida per l'assunzione o per il licenziamento di un dipendente. ➔ Accedi all'Area Clienti e scarica la guida di cui hai bisogno
	Recupero di un credito precontrattuale . Se hai sottoscritto anche una delle garanzie facoltative "Vertenze con i clienti" compreso il recupero crediti, ARAG ti offre come <i>bonus di benvenuto</i> la gestione stragiudiziale del recupero di un credito maturato da non più di 6 mesi dalla data di stipula della polizza, nei confronti di un debitore con sede o residenza in Italia. ➔ Attivabile scrivendo una e-mail a: aragtel@arag.it
Registrati nell'Area Clienti su www.arag.it: per consultare la tua posizione assicurativa, richiedere variazioni del tuo contratto, denunciare un sinistro e seguirne l'evoluzione, pagare online il rinnovo della polizza. Ed in più, in qualità di assicurato ARAG, puoi accedere quando vuoi ai servizi a te riservati.	
E per tutti su www.arag.it	
	Flight Claim , per verificare on line se hai diritto al risarcimento in caso di volo cancellato o in ritardo. ➔ www.arag.it/flight-claim
	Check Multa , per verificare on line la possibilità di ricorrere contro una multa ricevuta per una violazione del Codice della Strada. ➔ www.arag.it/check-multa
	Chatbot , l'assistente virtuale ARAG che h24 ti guida in caso di denuncia di un sinistro e ti risponde a domande su tematiche quali: rapporti tra la polizza di RC professionale e quella di Tutela Legale; circolazione stradale; viaggi.
	Notizie ed approfondimenti giuridici , per essere sempre aggiornati sulle normative e sulle tematiche più attuali

Per maggiori informazioni sui servizi indicati e per conoscerne le condizioni di utilizzo visita <https://www.arag.it/tutela-legale-business/professionisti/>